



*Camera dei Deputati*

Roma, 11 marzo 2004

*On. Avv. Luigi Olivieri*

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA**

**IN COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Olivieri

al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali on. Giovanni Alemanno

al Ministro per le Attività Produttive on. Antonio Marzano

Premesso che il recente via libera alle cosiddette “bevande di fantasia al gusto di frutta” consente la vendita di bibite con contenuti marginali o addirittura totalmente assenti di succo di frutta, così troveremo sul mercato bevande al gusto di mela senza mele, al gusto di arancia senza arance e via dicendo, sarà sufficiente che l’etichetta riporti «al gusto di...» o «al sapore di ...» con addirittura immagini sulla confezione che facciano esplicito riferimento alla frutta “assente”;

quest’interpretazione nasce dall’attenta lettura della circolare n. 168/2003 emanata con decreto dal Ministero delle Attività Produttive e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;

la preoccupazione che questo decreto trovi applicazione interessa:

- il **comparto agricolo** sia dei coltivatori che quello delle Cooperative di Conservazione e commercializzazione della Frutta che trovavano nelle industrie di trasformazione una valvola di sfogo per prodotti di pezzatura inferiore o, per vari motivi non avviati al mercato;
- il **settore della trasformazione** della frutta opera di Cooperative o Industrie private che forniscono o producono esse stesse succhi di frutta o cremogenati per la produzione di bevande a base di frutta;
- i **consumatori** che potrebbero venir ingannati dalle immagini – figure o fotografie – riprodotte in etichetta mentre il succo di frutta contenuto in quella bevanda è sostituito dalla presenza di coloranti, acqua e zucchero;
- la **salute dei cittadini** poiché così facendo si contribuisce a ridurre il consumo nazionale di frutta»;

inoltre, la circolare n. 168/2003 ed il relativo decreto rischiano di dare la possibilità di aggirare la normativa per le bevande analcoliche a base di frutta, che stabilisce un contenuto minimo di succo «non inferiore al 12%» in riferimento al quale l’Ispettorato repressione delle frodi – nel 2003 – ha eseguito numerosi sequestri;

la correttezza dell'etichetta e la sua necessaria verifica sono gli indispensabili strumenti di trasparenza nel rapporto tra produttori e consumatori a questo proposito vorrei ricordare la recente raccolta di oltre un milione di firme della Coldiretti a sostegno della proposta di Legge di iniziativa popolare per l'indicazione obbligatoria – nell'etichettatura – dell'origine di tutti i prodotti alimentari, già all'esame della Commissione agricoltura del Senato;

**Tutto ciò premesso interroga il Ministro competente per chiedere:**

se innanzitutto è a conoscenza della grave situazione che l'applicazione della circolare n. 168/2003 produce;

se non ritiene di intervenire per eliminare una situazione ingannevole per il consumatore che troverà sul mercato «bevande al gusto di mela» nelle quali il gusto di mela sarà raggiunto solo grazie all'utilizzo di specifici aromi;

se non ritiene che la pratica permessa dalla circolare n. 168/2003 sia al limite della frode, offrendo la possibilità di inserire in etichetta «al gusto di...» o «al sapore di ...» ed addirittura di rafforzare l'esplicito riferimento alla frutta con immagini di frutta sulla confezione quando la stessa frutta è “assente”;

quali iniziative intende assumere per salvaguardare la filiera nazionale legata alle bevande a base di frutta, che passando dal contadino, al magazzino sociale, all'industria di trasformazione della frutta, all'industria di produzione delle bevande arriva al consumatore finale;

quali iniziative intende porre in essere per limitare il possibile e preoccupante calo del consumo nazionale di frutta, surrogato da zucchero e aromi;

quali iniziative intende assumere per evitare che la normativa sulle bevande analcoliche a base di frutta sia aggirata diminuendo o annullando la precedente normativa che imponeva un contenuto minimo di frutta del 12%.

 On. Luigi Olivieri